IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Prot. n. _____ data: [illegible]

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 D.L.vo 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mariagrazia SIMEONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ senza opposizioni.

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- o Ai sensi dell'art. 134 – 3° comma D.Lgs n.267/2000
- o Ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D.Lgs n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale li 20 DIC. 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(4)

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

COMUNE DI FRANCOLISE

PROVINCIA DI CASERTA

Tel. 0823/877002 - Fax 877049

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTI NELLE ZONE PRODUTTIVE (P.I.P.)

Art. 1
DESTINAZIONE DEI LOTTI

I lotti individuati nel P.I.P. sono riservati esclusivamente ad edifici ed impianti di carattere produttivo (commerciale, artigianale, industriale, turistico), attrezzature mercantili, magazzini all'ingrosso, capannoni e simili.

Su tali lotti sono, altresì, consentite, oltre alle costruzioni strettamente inerenti all'attività e al processo produttivo, anche l'alloggio del custode o di servizio non superiore a 300 mc.

Art. 2
ESPROPRIABILITA' ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE INCLUSE NEL P.I.P.

Le aree incluse nel P.I.P., siano esse destinate all'edificazione degli edifici previsti al precedente art. 1, ovvero alla realizzazione dei servizi, infrastrutture, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 27 della Legge 865/71, sono espropriate dal Comune secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Le aree espropriate vengono assegnate dal Comune per la realizzazione degli edifici di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 865/71, come modificato dall'art. 49 della Legge n. 449/ 97, ad imprese od imprenditori che, singolarmente od in forma associata, intendono provvedere a tale realizzazione, che siano regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura o al rispettivo Albo di competenza, per il settore produttivo cui è destinata l'iniziativa da loro proposta, ed abbiano presentato al Comune apposita domanda con le modalità previste ai successivi articoli.

I lotti verranno assegnati esclusivamente in diritto di proprietà con, nell'ordine, le seguenti preferenze:

1) i proprietari espropriati che intendono espletare attività produttive;
2) le cooperative o società che svolgono già attività primarie nel Comune di Francolise e/o confinanti e che intendono avvalersi delle aree per la trasformazione e/o commercializzazione dei loro prodotti;
3) le imprese artigiane del comune di Francolise e/o dei Comuni confinanti che intendono delocalizzare la propria attività al di fuori dei centri urbani o i cui titolari abbiano requisiti soggettivi per beneficiare delle normative a favore dell'imprenditoria giovanile di cui alla legge n.608/96 e successive modificazioni;
4) i consorzi di imprese costituitisi per le produzioni di filiera, che assicurino un'occupazione di almeno quaranta unità lavorative;
5) i consorzi di imprese, le società, le imprese o le cooperative che abbiano stipulato contratti di programma o altri strumenti di negoziazione per investimenti con enti pubblici finanziatori (Regione, Stato, U.E. ecc.);
6) le imprese pubbliche o private collegate a consorzi di comuni ed altre entità pubbliche e private per lo sviluppo del territorio, nei quali il comune di Francolise sia presente come azionista.

I rapporti di cessione vengono regolati da apposita convenzione che il Comune stipula, per atto pubblico, con gli eventi diritto.

(1)

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Art. 3
ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

L'assegnazione dei lotti è fatta dalla Giunta Comunale in conformità ad una graduatoria, laddove più aventi diritto richiedano l'assegnazione dello stesso lotto, disposta da una speciale Commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da:

- Assessore con delega alle attività produttive;
- Assessore con delega all'Urbanistica ed all'Ambiente;
- Rappresentante della minoranza consiliare;
- Segretario Comunale;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

La stessa Commissione, comunque, esprime il proprio parere, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente regolamento, su tutte le richieste di assegnazioni

Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione con avviso da notificare almeno 3 (tre) giorni liberi prima della seduta e stabilisce l'o.d.g..

Le sedute della Commissione saranno valide con la presenza del Presidente e di almeno n. 3 (tre) componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

La Giunta Comunale provvede a stabilire la data di inizio per la presentazione delle domande di assegnazione delle aree da parte dei richiedenti dandone comunicazione a mezzo di regolare bando il cui schema è allegato alla presente sotto la lettera "A", da rendere pubblico mediante manifesto da affiggere all'Albo Pretorio e nei luoghi di pubblica frequentazione per 30 gg. ed eventualmente con altre modalità aggiuntive e anche successive di pubblicazione che dovesse ritenere opportune.

La domanda, in carta legale, dovrà essere indirizzata all'Amministrazione Comunale e dovrà contenere tutti i dati anagrafici del richiedente e gli elementi utili a qualificare l'iniziativa.

Alla domanda dovrà essere allegato:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Albo di competenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di partecipazione;
2. dettagliata relazione tecnica da cui dovrà risultare:
   - 2.1 l'analisi degli ultimi tre anni di attività;
   - 2.2 l'andamento sul mercato della domanda e dell'offerta dei materiali da produrre e/o da commercializzare;
   - 2.3 l'assetto organizzativo ed occupazionale annuale ed in funzione dell'iniziativa che si propone (per i proprietari espropriati dovrà essere allegata alla domanda idoneo titolo di proprietà e certificazione catastale);
   - 2.4 caratteristiche del tipo di edificio ed impianto produttivo che si intende realizzare;
   - 2.5 obiettivi di produzione;
   - 2.6 quantificazione economica complessiva di massima dell'iniziativa con programma di finanziamento.

Saranno respinte le richieste contenenti finalità realizzative non sufficientemente chiare, ovvero prive d'adeguata documentazione e/o motivazioni.

Tali richieste potranno essere integrate o modificate, ma ai fini dell'esame e dell'assegnazione avrà valore la data di integrazione o modifica.

L'assegnazione è comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta raccomandata, gli interessati devono far pervenire la loro "accettazione" con dichiarazione in carta legale a firma autenticata e attestazione del versamento del 5% del prezzo di cessione come da successivo art.7, pena decadenza dall'assegnazione.

La definitiva assegnazione è sempre subordinata alla stipula di apposita convenzione ed al rilascio da parte della Prefettura del certificato antimafia.

Art. 4
PUNTEGGI

In presenza di più richieste riguardanti lo stesso lotto, la Commissione attribuisce alle domande d'assegnazione un punteggio complessivo secondo il seguente schema:

1) sede legale della società o residenza del richiedente (nel caso sia persona fisica):	
- nell'ambito del Comune	Punti 10
- nell'ambito della Provincia di Caserta	Punti 8
- nell'ambito della Regione Campania	Punti 6
- in altre zone	Punti 0
2) numero degli addetti da impiegare a regime:	
- fino a 20	Punti 5
- oltre i n. 20	Punti 10
3) necessità di trasferimento dell'attuale sede dalla zona urbana:	Punti 5
4) fatturato medio negli ultimi 3 anni:	
- fino a € 258.228,44 (£. 500.000.000)	Punti 3
- da € 258.228,45 (£ 500.001.000) a €516.456,88 (£ 1.000.000.000)	Punti 7
- più di Euro 516.456,88 (£. 1.000.000.000)	Punti 10
5) ampliamento di impresa esistente con apertura nuova sede	Punti 5
6) nuove imprese:	Punti 3
7) trasferimento:	Punti 2
8) valutazione complessiva dell'intervento sulla base dell'impatto sull'ambiente, dei benefici sociali dell'iniziativa, dello indotto economico, delle caratteristiche del bene prodotto e delle referenze dei richiedenti: Punteggio a discrezione della Commissione, da giustificarsi con apposita relazione istruttoria	Punti da 0 a 20

La proprietà dell'area costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione.

Art. 5
ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Alla individuazione degli operatori aventi diritto all'assegnazione delle aree in diritto di proprietà, si provvede tramite bando pubblico, da approvare con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di schema allegato al presente regolamento sotto la lettera "A" e da pubblicarsi con le modalità previste dall'art.3.

La Giunta Comunale, se vi sono richieste di insediamenti aventi particolare rilevanza occupazionale, ovvero più di n. 40 addetti, anche finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive, e che evidenzino carattere di urgenza motivata, può disporre direttamente l'assegnazione di aree in favore di soggetti pubblici o privati, in ogni caso riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 2).

Con il provvedimento di assegnazione, la Giunta comunale provvede ad individuare il lotto assegnato e ad approvare la convenzione da stipulare con l'assegnatario.

(3)

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Art. 6
COSTO DELLE AREE

Il corrispettivo della cessione è pari al costo definitivo d'espropriazione dei suoli, comprensivo anche del costo per l'acquisizione delle aree destinate ad urbanizzazioni primarie, secondarie e per eventuali allacciamenti previste nel P.I.P., oltre alle spese derivanti da frazionamenti, redazione di piani ed ogni altro onere che l'Amministrazione sopporterà per l'attuazione del piano, in misura proporzionale all'estensione del lotto assegnato.

Usufruendo il Comune di finanziamento pubblico per l'urbanizzazione e acquisizione delle aree P.I.P., il corrispettivo potrà anche essere proporzionalmente ridotto.

Ove gli assegnatari risultassero proprietari dei suoli nell'ambito del P.I.P., potrà darsi luogo ad una cessione bonaria del suolo al Comune con contestuale trasferimento del lotto all'assegnatario (non necessariamente il lotto originario di proprietà), al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria, secondaria ed eventuali allacciamenti.

Nel costo delle aree concorrono le quote relative alla superficie fondiaria di tutti i lotti assegnabili, le quote relative alla superficie destinata alla urbanizzazione primaria e le quote relative alla urbanizzazione secondaria.

Eventuali variazioni del costo delle aree dovuto a variazione del costo di esproprio , per ridefinizione in sede giudiziale, verranno redistribuite aumentando corrispondentemente il costo unitario di cessione di tutte le aree.

Il prezzo di cessione verrà formalmente stabilito, sulla base dei criteri fissati nel presente articolo e sulla base di relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 7
VERSAMENTO ONERI

Il versamento del prezzo previsto al precedente art. 6) dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

A) Per importi inferiori a € 25.000:
- 5 % a titolo di acconto, all'atto dell'accettazione del lotto;
- 95% a saldo, prima della stipula del contratto.

B) Per importi compresi tra € 25.000 e € 50.000:
- 5% a titolo di acconto, all'atto dell'accettazione del lotto;
- 95% a saldo, prima della stipula del contratto.

La ditta assegnataria potrà richiedere alla Giunta Comunale una dilazione del versamento del saldo sino ad un anno dalla stipula della convenzione, purchè, all'atto del contratto, abbia versato un ulteriore 25% del prezzo e si impegni, presentando, a garanzia, apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a pagare il saldo entro anni 1 (uno) dalla predetta stipula con pagamento degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto calcolati dalla data di stipula del contratto sino alla data di effettivo versamento con rate almeno semestrali.

C) Per importi superiori a € 50.000:
- 5% a titolo di acconto, all'atto dell'accettazione del lotto;
- 95% a saldo, prima della stipula del contratto.

(4)

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

La ditta assegnataria potrà richiedere alla Giunta Comunale una dilazione del versamento del saldo sino a tre anni dalla stipula della convenzione, purchè, all'atto del contratto, abbia versato un ulteriore 25% del prezzo e si impegni, presentando, a garanzia, apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a pagare il saldo entro anni 3 (tre) dalla predetta stipula con pagamento degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto calcolati dalla data di stipula del contratto sino alla data di effettivo versamento con rate almeno semestrali.

Art. 8
REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE

Al fine di accelerare l'attuazione del piano, il Comune, ove non diversamente stabilito, si riserva di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e spese degli assegnatari ed alle seguenti condizioni:

A. che il progetto predisposto dai richiedenti tenga presenti le previsioni dei progetti generali eventualmente approvati per i lavori a farsi e venga rilasciata , previo parere della C.E.C., apposita autorizzazione edilizia;
B. che l'iniziativa riguardi un gruppo di opere omogenee e tale da consentire una sufficiente funzionalità di un intero nucleo;
C. che i lavori siano collaudati da un ingegnere o da un architetto designato dal Comune a spese degli interessati;
D. che le opere, una volta collaudate e previa redazione dello stato di consistenza, vengano cedute gratuitamente al Comune.

Nel caso in cui assegnatari o gruppi di assegnatari si avvalgano delle facoltà loro concesse dal presente articolo, in loro favore verrà operato, anche previo rimborso, una detrazione sul prezzo di cessione del lotto o dei lotti assegnati, proporzionale al costo delle opere realizzate direttamente, previa contabilizzazione e conteggio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9
ADEMPIMENTI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario, prima del rilascio della concessione ad edificare, dovrà presentare al Comune progetto dell'opera recante tutti gli elementi dimensionati di quegli impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed immissione dei fumi e residui gassosi nell'atmosfera, ai sensi delle leggi vigenti. Il Comune, al fine di definire l'impatto sull'ambiente dell'intervento, si riserva di sottoporre il progetto di cui al comma precedente ad una speciale commissione di esperti, da nominare con ordinanza sindacale.

Durante il corso dei lavori, la commissione di esperti nominata dal Comune potrà eseguire sopralluoghi in cantiere al fine di accertare la conformità tra lavori eseguiti e progetto approvato.

A tale scopo è fatto obbligo all'assegnatario di consentire sempre, senza limitazioni, l'accesso al cantiere della commissione e ad attenersi alle disposizioni da essa impartite con ordine scritto.

Nel corso di attività dello stabilimento realizzato, il Comune si riserva di affidare ad un laboratorio scientifico, adeguatamente attrezzato, il controllo del funzionamento del sistema antinquinamento realizzato, anche mediante prelievo di campioni, con costo a carico del concessionario.

A tal fine l'assegnatario è obbligato a consentire, in ogni caso, nelle ore lavorative, l'accesso all'impianto dei tecnici incaricati dal Comune.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Eventuali carenze, omissioni od inadeguatezze dell'impianto verranno prontamente segnalate all'interessato assegnatario che avrà un termine per provvedere a rimuovere gli inconvenienti lamentati. Oltre tale termine, il Sindaco potrà disporre, con ordinanza, la sospensione dell'attività lavorativa.

L'inosservanza, da parte dell'assegnatario, di quanto previsto nel presente articolo può comportare, ad insindacabile giudizio del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, alla risoluzione del contratto di cessione dell'area.

Art. 10
OPERE NON ULTIMATE

L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto della concessione edilizia, può, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio competente.

La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere al Sindaco entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile.

Art. 11
SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di cessione (ed eventualmente di retrocessione) da rogarsi con atto pubblico innanzi a notaio o segretario comunale, sono a carico dei beneficiari.

Art. 12
PENALI

Sia nel caso che la ditta assegnataria non si presenti per la firma dell'atto pubblico di cessione nei termini previsti dal presente regolamento sia nel caso che non presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico di cessione, l'assegnazione è revocata e l'acconto versato al momento dell'assegnazione verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale.

Negli altri casi di risoluzione del contratto di cessione, la quota per l'acquisizione dell'area, già versata, è restituita con la riduzione del 40% (quaranta per cento) e le spese del nuovo trasferimento di proprietà all'Amministrazione Comunale graveranno sull'inadempiente.

In tutti i casi di rescissione del contratto, il beneficiari è tenuto a presentarsi in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. Trascorso tale termine, il contratto deve intendersi decaduto e l'atto di decadenza può essere utilizzato per la retrocessione al patrimonio del lotto assegnato.

Art. 13
CESSIONE DI IMMOBILE

L'assegnatario può cedere l'immobile a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2) dei presenti criteri di assegnazione delle aree, dopo il rilascio della concessione edilizia ed il relativo pagamento di quanto dovuto.

(6)

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione sugli immobili; in tal caso la stima dell'immobile posto in vendita sarà effettuata da una terna peritale; nella fattispecie il costo della stima è a carico della parte venditrice.

Trascorsi i primi cinque anni dalla data della stipula del contratto e purché sia stata attestata l'agibilità dell'immobile, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga un'attività compatibile con le norme vigenti. La comunicazione si intenderà accolta qualora il Comune non si pronunci diversamente entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto prescritto nel presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificato, comporterà una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 2582,28.

ASTE GIUDIZIARIE.it

Art. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di cessione delle aree in proprietà è risolto senza necessità, per il Comune, di preavviso nei seguenti casi:

A. qualora l'acquirente non provveda a prendere in consegna l'area nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
B. qualora l'assegnatario non presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico;
C. qualora l'assegnatario adibisca il fabbricato a un uso diverso da quello previsto dal presente Regolamento;
D. qualora l'assegnatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni previste nel presente Regolamento;
E. per causa di forza maggiore.

ASTE GIUDIZIARIE.it

Art. 15
FACOLTA' DI DEROGA

Il Sindaco, nei casi di particolare rilevanza economica, sociale e ambientale, può proporre al Consiglio Comunale norme e criteri di assegnazione dei lotti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Art. 16
BANDO PERMANENTE

Il bando per la cessione in proprietà dei lotti compresi nel Piano per gli insediamenti produttivi avrà validità permanente

ASTE GIUDIZIARIE.it

Art. 17
RINVIO ALLE NORME STATALI E REGIONALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, ci si riporta alla legge n. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle leggi regionali vigenti in materia

ASTE GIUDIZIARIE.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

** GIORNALE **

Logo : TELECONTROLLI Numero : 0817596494 Data : 26-01-09 13:49

TRASMISSIONI

Data/Ora	No.ID	Ris.	Pag.	Durata	Esito	Nota
23-01 9:00		NORM	1	0'37"	OK	
23-01 9:45		NORM	1	0'28"	OK	
23-01 10:09			0	0'00"	Cod. 01	L'utente remoto non risponde
23-01 10:10			0	0'00"	Cod. 01	L'utente remoto non risponde
23-01 12:49		NORM	1	0'31"	OK	
23-01 12:51		NORM	1	0'56"	OK	
23-01 15:08		NORM	0	0'09"	Cod. 19	Interruzione del remoto
23-01 15:21		NORM	1	0'29"	OK	
23-01 15:22		NORM	1	0'11"	OK	
23-01 15:37		NORM	3	1'31"	OK	
23-01 17:06		NORM	1	0'28"	OK	
26-01 13:29		NORM	1	0'07"	OK	

RICEZIONI

Data/Ora	No.ID	Ris.	Pag.	Durata	Esito	Nota
22-01 16:47		NORM	1	0'28"	OK	
22-01 17:04		NORM	1	0'11"	OK	
22-01 17:30		NORM	2	0'25"	OK	
23-01 10:33		ALTA	2	1'45"	OK	
23-01 11:03				0'43"		Chiam. voc.
23-01 12:08		NORM	2	0'32"	OK	
23-01 13:06		ALTA	1	1'04"	OK	
23-01 15:42		NORM	2	0'27"	OK	
23-01 15:55		ALTA	0	1'31"	Cod. 07	Disconness.
23-01 16:03		ALTA	1	0'35"	OK	
23-01 16:05		NORM	1	0'30"	OK	
23-01 18:14		ALTA	1	0'12"	OK	
25 01 13:43		NORM	2	0'59"	OK	
26-01 9:22		NORM	2	0'35"	OK	
26-01 10:51		NORM	1	0'32"	OK	
26-01 11:22				0'43"		Chiam. voc.
26-01 13:13		NORM	1	0'19"	OK	
26-01 13:46		NORM	11	1'56"	OK	

ASTE GIUDIZIARIE.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009